

Pubblicato il 20/09/2019

Sent. n. 01011/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2019, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Matilde Perbellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona, P.zza Cittadella n. 9; contro

Comune di Mozzecane non costituitosi in giudizio;

nei confronti

[omissis] non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. [omissis] del [omissis] del Comune di Mozzecane, con la quale viene ingiunto, tra gli altri, anche alla società ricorrente di provvedere a propria cura e spese alla demolizione degli interventi edilizi urbanistici consistenti nel montaggio di una gru cavalletto bi-trave di notevoli dimensioni che corre su due rotaie, della lunghezza di circa ml 48,00, immerse in fondazioni di c.l.s. affiancate e gettate in opera parallelamente al fronte sud del capannone, rispettivamente a circa ml 8,50 e ml 30,50 dal fabbricato (con passo pari a circa ml 22,00);
- di ogni altro atto, annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

[omissis] svolge l'attività di fabbricazione di strutture metalliche in un complesso immobiliare in locazione.

Nell'area di pertinenza è stata realizzata un'opera consistente in una gru cavalletto bi-trave di notevoli dimensioni che corre su due rotaie, della lunghezza di circa ml 48,00, immerse in fondazioni di c.l.s. affiancate e gettate in opera parallelamente al fronte sud del capannone, rispettivamente a circa ml 8,50 e ml 30,50 dal fabbricato (con passo pari a circa ml 22,00), in cui la struttura in ferro sbraccia da entrambi i lati per circa 10 ml sorvolando sul lato nord il capannone industriale.

Addossato al fronte sud del capannone industriale è stato posizionato un container delle dimensioni in pianta di circa ml 2,45 per ml. 6,20 (altezza pari a ml 3,00).

Tali opere sono state realizzate in assenza del permesso di costruire e la loro presenza è stata accertata nel corso di un sopralluogo eseguito il 21 aprile 2017.

In un primo tempo il Comune ha ordinato alla [omissis], in qualità di proprietaria del complesso immobiliare, e alla [omissis], in qualità di responsabile dell'abuso, la demolizione delle opere.

Nel corso del giudizio proposto da quest'ultima avverso il provvedimento di demolizione è stato dedotto che il legale rappresentante della [omissis] nel corso del sopralluogo ha erroneamente dichiarato di essere il costruttore dell'opera anziché, come è nella realtà, il solo fornitore della gru che è stata acquistata ed installata dall'odierna ricorrente attuale locatrice del complesso immobiliare. Alla luce di tali elementi il Comune con ordinanza n. [omissis] del [omissis], ha ingiunto la demolizione dell'opera perché eseguita in assenza di permesso di costruire estendendo anche alla ricorrente l'originaria ordinanza di demolizione n. [omissis].

Il provvedimento di demolizione rinvia per relationem al verbale di sopralluogo il quale contesta anche la contrarietà allo strumento urbanistico e la violazione delle distanze da un elettrodotto e da una strada.

Tale provvedimento è impugnato dalla ricorrente con il ricorso in epigrafe per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 31, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, difetto di istruttoria e travisamento perché l'intervento edilizio posto in essere deve essere qualificato come di manutenzione straordinaria assoggettabile ad una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata, e la sua abusiva costruzione non poteva pertanto essere sanzionata con la demolizione ma solo con la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 di cui all'art. 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380;

II) violazione dell'art. 31 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 e del DPCM 8 luglio 2003, nonché falsa applicazione degli artt. 3.34, 3.3.7 e 8.5 delle norme tecniche operative allegate al piano degli interventi perché non è vero che sia stato violato il piano regolatore in quanto il manufatto ha una destinazione produttiva e ricade in zona territoriale omogenea di tipo D1 e D2 di completamento produttivo e di espansione produttiva, non è vero inoltre che siano violate le distanze dagli elettrodotti perché l'utilizzo della gru non comporta la permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere, e sono rispettate le distanze dalle strade perché la gru a questi effetti deve essere equiparata ad un edificio ed è ad oltre 5 metri dalla strada provinciale denominata Mediana come prescritto dalla norme tecniche operative allegate al piano degli interventi con riguardo agli edifici.

Il Comune di Mozzecane non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di consiglio del 25 giugno 2019, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La tesi secondo cui l'opera abusivamente realizzata non necessita del previo rilascio di un permesso di costruire è infondata.

La ricorrente ha realizzato un'opera consistente in una gru cavalletto bi-trave di notevoli dimensioni che corre su due rotaie, della lunghezza di circa ml 48,00, immerse in fondazioni di c.l.s. affiancate e gettate in opera parallelamente al fronte sud del capannone, rispettivamente a circa ml 8,50 e ml 30,50 dal fabbricato (con passo pari a circa ml 22,00), in cui la struttura in ferro sbraccia da entrambi i lati per circa 10 ml sorvolando sul lato nord il capannone industriale, mentre addossato al fronte sud del capannone industriale è stato posizionato un container delle dimensioni in pianta di circa ml 2,45 per ml. 6,20 (altezza pari a ml 3,00).

Orbene, come è noto costituisce attività soggetta al rilascio di un permesso di costruire ogni intervento che comporti una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e tale concetto non comprende le sole attività di edificazione in senso proprio, ma tutte quelle consistenti in una modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo, per adattarlo ad un impiego diverso da quello precedente, e ciò accade indubbiamente nel caso in esame dove la struttura realizzata ha un uso permanente ed un rilevantissimo impatto sul territorio dato che comporta modifiche di volume,

superficie e sagome rispetto al capannone preesistente con una struttura che ha una propria autonomia (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5555).

Del resto l'art. 3, comma 1, lett. e.3) e e.7) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, definisce come interventi di nuova costruzione "la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato" e la realizzazione "di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato".

Il primo motivo, con il quale la parte ricorrente sostiene che la struttura poteva essere realizzata mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, e che pertanto la sua abusiva realizzazione non poteva essere sanzionata con la demolizione, deve essere respinto.

Ne discende che l'intero ricorso deve essere respinto perché la reiezione del primo motivo è sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato senza che vi sia la necessità di esaminare le ulteriori doglianze che debbono ritenersi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti il rigetto di una censura finalizzata a contestare una delle ragioni poste a fondamento di un provvedimento amministrativo plurimotivato comporta, per la parte ricorrente, l'inutilità a conoscere l'esito delle doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell'atto, in quanto anche nel caso in cui tali ulteriori censure si rivelassero fondate il provvedimento non verrebbe annullato.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Non vi è da pronunciare sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L'ESTENSORE

Stefano Mielli

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO